

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1918

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 2007

Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, e nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari

ONOREVOLI SENATORI. - Il tema dei farmaci biosimilari o biogenerici ha assunto un notevole peso nel dibattito culturale, scientifico e legislativo a livello nazionale ed internazionale.

La sicurezza dei pazienti, l'efficacia dei farmaci biosimilari, i potenziali benefici economici per i sistemi sanitari universalistici, le difficoltà tecniche nella produzione, l'appropriata sperimentazione scientifica sono tutti temi di grande rilievo che il legislatore deve esaminare e valutare per normare una materia che, stante l'ormai prossima entrata in commercio dei medicinali biosimilari, merita una rapida definizione, a beneficio degli interessi di pubblica sanità e di tutela del diritto alla migliore cura possibile della popolazione.

Le evidenze scientifiche sul tema dei biosimilari hanno convinto il legislatore comunitario e l'ente regolatore europeo ad adottare una definizione di farmaco biosimilare dissimile da quella prevista per i farmaci generici. Tanto che il processo di registrazione del medicinale biosimilare è sensibilmente diverso da quello abbreviato dato per i generici, richiedendo una notevole estensione della dimostrazione delle qualità di efficacia e di sicurezza che il biosimilare deve possedere.

La *ratio* delle suddette scelte regolatorie risiede nella constatazione che farmaco biosimilare e farmaco generico sono realtà estremamente diverse, essendo i medicinali biosimilari dei prodotti derivanti dalle biotecnologie e dall'utilizzo di culture di cellule viventi.

Un biosimilare può quindi essere notevolmente diverso dal prodotto originatore e lo stesso medicinale biosimilare prodotto dalla medesima azienda può possedere diversi pro-

fili di efficacia e sicurezza, determinati dalla variabilità della materia prima - cellule viventi - che per propria natura sono diverse l'una dall'altra.

Se, partendo da queste considerazioni, è stato già approntato un quadro legislativo e regolatorio che convince della bontà di una diversa disciplina per l'approvazione o registrazione dei biosimilari e dei generici, occorre tenere in considerazione che il legislatore comunitario, al pari dell'autorità regolatoria, ha optato per una disciplina generale, lasciando la scelta pratica del trattamento dei farmaci biosimilari al legislatore nazionale.

Il tema che quindi assume maggiore rilievo, e che è oggetto del disegno di legge, risulta essere il regime di accesso dei pazienti ai farmaci biosimilari.

Trattandosi di medicinali che al momento non si vedono riconosciuto dalla legge un percorso di disponibilità ai pazienti, vi è il rischio che venga inadeguatamente applicata la disciplina resa in materia di farmaci generici.

In particolare, all'articolo 7 (prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione) del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, viene stabilito il principio della sostituibilità dei farmaci generici. Secondo tale norma, il farmacista ha il dovere di erogare al paziente la versione generica del farmaco a lui prescritto, a meno che il paziente stesso non si accolli la differenza di prezzo esistente tra i due farmaci o a meno che il medico non scriva sulla prescrizione la dicitura «non sostituibile»; anche in tal caso il paziente deve farsi carico della differenza tra i prezzi.

Se, per errore, fosse ritenuto di applicare il principio di sostituibilità anche ai prodotti biosimilari, si andrebbe incontro ad una serie di conseguenze negative per i pazienti: non si può non considerare, in primo luogo, quanto prima detto, ossia, che il legislatore comunitario, ma anche quello nazionale, avendone recepito le norme, ha già espresso il principio che biosimilari e generici sono diversi e che meritano diverso trattamento.

In secondo luogo, non va dimenticato che, per quanto possa essere di estrema qualità il prodotto biosimilare e godere di fiducia l'azienda che lo produce, si tratta di farmaci di elevatissima complessità.

Per tale ragione l'ente regolatorio ha previsto dei prodotti di farmacovigilanza attiva (monitoraggio particolarmente attento degli effetti del farmaco dopo la sua immissione in commercio) oltre agli studi clinici e pre-clinici.

L'applicazione della sostituibilità ai farmaci biosimilari rappresenterebbe, dunque, una lettura piuttosto incauta e rischiosa del fenomeno.

Il concetto che infatti va privilegiato, in questo contesto, è sicuramente quello dell'attenzione alla sicurezza dei pazienti. La sostituzione automatica di un farmaco biotecnologico in farmacia risulterebbe in netto contrasto con questo principio e non consentirebbe un attento monitoraggio dei farmaci biosimilari.

È il medico specialista che deve avere la piena responsabilità della prescrizione di far-

maci di tale complessità. Occorre rammentare che essi sono destinati alla cura di patologie molto gravi (oncologia e nefrologia, per esempio) e che necessitano (almeno nei casi attuali) di prescrizione da parte di medico specialista e di piano terapeutico.

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, si ritiene necessario presentare un disegno di legge che faccia salvi, almeno in una fase iniziale di primo approccio ai biosimilari, principi irrinunciabili all'interno del nostro sistema sanitario, quali la centralità della figura del medico specialista nella scelta della terapia più appropriata per il proprio paziente.

Con il presente disegno di legge, infine, non si ritiene che si pongano ostacoli alla diffusione dei farmaci biosimilari, giacché, nella libera, consapevole e coscienziosa scelta del medico, essi possono benissimo essere ritenuti come migliore terapia per un determinato paziente.

Ciò che invece si ritiene sia doveroso evitare, è che una terapia con farmaci derivanti da biotecnologie possa essere modificata secondo un elenco disponibile in farmacia e che i pazienti si trovino nella condizione di non potersi permettere una terapia che è di loro giovamento. E, in caso contrario, un simile scenario si verificherebbe nel momento in cui tutte le evidenze scientifiche ci convincono che farmaci generici e farmaci biosimilari sono cose ben diverse.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica ai farmaci biogenerici e biosimilari, come definiti dall'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non sono applicabili ai farmaci biosimilari, come definiti dall'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, per cui non è consentito provvedere alla sostituzione in farmacia del medicinale biologico di riferimento con il corrispondente medicinale biologico essenzialmente simile».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare nuovi o maggiori a carico del bilancio dello Stato.